

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 8 aprile 2022 n.60

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- la necessità di applicare le Misure restrittive determinate dall'Unione Europea in attuazione alla Decisione (UE) 2014/512/PESC del Consiglio dell'Unione europea e successive modifiche e del Regolamento (UE) n.833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 e successive modifiche, in relazione alle azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di evitare potenziali operazioni finanziarie contrarie alle misure restrittive medesime e in ottemperanza agli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino con Decreto Legge 22 marzo 2022 n. 41 "Azioni utili a garantire la pace e la sicurezza internazionale e introduzione straordinaria e temporanea del permesso di soggiorno provvisorio per emergenza ucraina";
- l'urgenza di assicurare tempestiva imposizione delle misure restrittive predette e, dunque, garantirne una sollecita efficacia considerato l'attuale scenario di controversia russoucraino e la minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 4 aprile 2022;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MISURE RESTRITTIVE DI CARATTERE FINANZIARIO ATTUATIVE DELLA DECISIONE (UE) 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E SUCCESSIVE MODIFICHE E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO DEL 31 LUGLIO 2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto legge si intende per:
- a) "BCSM": Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche;
- b) "CMR": Comitato per le Misure Restrittive di cui alla Legge 29 marzo 2019 n. 57 e successive modifiche;

- c) "Decisione": Decisione (UE) 2014/512/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 31 luglio 2014 e successive modifiche, concernente misure restrittive in vista delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- d) "LISF": Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- e) "Regolamento": Regolamento (UE) n.833/2014 del Consiglio dell'Unione europea del 31 luglio 2014 e successive modifiche, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- f) "Stato Associando": Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, i Principati di Andorra e Monaco quali Stati partecipanti al processo di associazione all'Unione Europea con la Repubblica di San Marino.
- 2. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si rinvia alle definizioni e nozioni contenute nella LISF e nei provvedimenti di natura regolamentare adottati da BCSM.
- 3. Ai fini del presente decreto legge, nella sottocategoria dei valori mobiliari, e quindi anche nella categoria degli strumenti finanziari, devono ritenersi inclusi i valori di cui alla lettera B dell'Allegato 2 della LISF, anche quando sotto forma di asset virtuali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b *bis*) della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

- 1. In ottemperanza agli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino con Decreto-Legge 22 marzo 2022 n. 41 per il contrasto alle attività che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, le disposizioni del presente decreto legge si applicano al fine di attuare le misure restrittive dell'Unione europea disposte dalla Decisione e dal Regolamento.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, considerate l'ampiezza, la natura tecnica e la mutevolezza nel tempo dei documenti allegati ai predetti atti giuridici dell'Unione europea, il presente decreto legge vi fa espresso rinvio, garantendo così l'immediato e pieno allineamento della Repubblica di San Marino.
- 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto legge possono essere integrate da apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato.
- 4. Il presente decreto legge si applica:
- a) nel territorio della Repubblica di San Marino, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione sammarinese;
- c) a qualsiasi cittadino sammarinese che si trovi all'interno o all'esterno del territorio della Repubblica di San Marino;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio della Repubblica di San Marino e sia costituita/o conformemente al diritto sammarinese;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno del territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 3

(Comitato per le Misure Restrittive)

- 1. Al fine di fornire ausilio a BCSM e garantire il rispetto del presente decreto legge, il CMR ha poteri e facoltà di collaborazione, nazionale ed internazionale, anche per il tramite di altre Autorità e delle Forze di Polizia sammarinesi.
- 2. Il CMR può invitare ogni Autorità o Amministrazione competente per settore, a partecipare alle riunioni e può avvalersi delle stesse ai fini di dare attuazione alle previsioni del presente decreto legge.

3. Delle richieste di deroga e relativa autorizzazione o mancata autorizzazione, deve essere data apposita informativa al CMR.

TITOLO II SANZIONI FINANZIARIE

Art. 4

(Misure restrittive finanziarie verso maggiori enti creditizi)

- 1. È vietato a chiunque lo svolgimento, diretto o indiretto, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, di qualunque operazione (acquisto, vendita, permuta, dazione/assunzione in garanzia, assistenza all'emissione, ecc.) avente ad oggetto strumenti finanziari, di cui all'Allegato 2 della citata LISF, emessi:
- in data successiva al 1 agosto 2014 ma non anche al 12 settembre 2014, se aventi durata residua superiore a 90 giorni;
- in data successiva al 12 settembre 2014 ma non anche al 12 aprile 2022, se aventi durata residua, se già emessi, o durata, se non già emessi, superiore a 30 giorni;
- in data successiva al 12 aprile 2022, qualunque ne sia la durata;
 qualora il soggetto emittente rientri in almeno una delle seguenti categorie:
- a) soggetti rientranti tra quelli di cui all'allegato I della Decisione;
- b) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, stabilite al di fuori della Repubblica di San Marino o di uno Stato Associando, che siano di proprietà, per oltre il 50%, di un soggetto di cui alla lettera a);
- c) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, che agiscono per conto o sotto il controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF, di un soggetto rientrante in una delle categorie previste alle lettere a) e b) del presente comma.

Art. 5

(Misure restrittive finanziarie verso enti di proprietà o controllo pubblici)

- 1. È vietato a chiunque lo svolgimento, diretto o indiretto, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, di qualunque operazione (acquisto, vendita, permuta, dazione/assunzione in garanzia, assistenza all'emissione, ecc.) avente ad oggetto strumenti finanziari, di cui all'Allegato 2 della citata LISF, emessi dopo il 12 aprile 2022, qualora il soggetto emittente rientri in almeno una delle seguenti categorie:
- a) soggetti rientranti tra quelli di cui all'allegato V della Decisione;
- b) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, stabilite al di fuori della Repubblica di San Marino o di uno Stato Associando, che siano di proprietà, per oltre il 50%, di un soggetto di cui alla lettera a);
- c) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, che agiscono per conto o sotto il controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF, di un soggetto rientrante in una delle categorie previste alle lettere a) e b) del presente comma.

Art. 6

(Misure restrittive finanziarie verso imprese operanti nei settori bellico o petrolifero)

1. È vietato a chiunque lo svolgimento, diretto o indiretto, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, di qualunque operazione (acquisto, vendita, permuta, dazione/assunzione in garanzia, assistenza

all'emissione, ecc.) avente ad oggetto strumenti finanziari, di cui all'Allegato 2 della citata LISF, emessi:

- in data successiva al 12 settembre 2014 ma non anche al 12 aprile 2022, se aventi durata residua, se già emessi, o durata, se non già emessi, superiore a 30 giorni;
- in data successiva al 12 aprile 2022, qualunque ne sia la durata;
 qualora il soggetto emittente rientri in almeno una delle seguenti categorie:
- a) soggetti rientranti tra quelli di cui all'allegato II della Decisione;
- b) soggetti rientranti tra quelli di cui all'allegato III della Decisione;
- c) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, stabilite al di fuori della Repubblica di San Marino o di uno Stato Associando, che siano di proprietà, per oltre il 50%, di un soggetto di cui alla lettera a) o b);
- d) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, che agiscono per conto o sotto il controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF, di un soggetto rientrante in una delle categorie previste alle lettere a), b) e c) del presente comma.

Art. 7

(Misure restrittive finanziarie verso imprese ed enti controllati o partecipati dalla Russia, dal suo governo o dalla sua banca centrale)

- 1. È vietato a chiunque lo svolgimento, diretto o indiretto, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, di qualunque operazione (acquisto, vendita, permuta, dazione/assunzione in garanzia, assistenza all'emissione, ecc.) avente ad oggetto strumenti finanziari, di cui all'Allegato 2 della citata LISF, emessi dopo il 12 aprile 2022, qualora il soggetto emittente rientri in almeno una delle seguenti categorie:
- a) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, stabilite in Russia:
 - di proprietà pubblica per oltre il 50%, o comunque
 - sotto il controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF, della Russia, del suo governo o della sua banca centrale, o comunque
 - aventi la Russia, il suo governo o la sua banca centrale tra i soggetti aventi diritto alla partecipazione agli utili;
- b) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, stabilite al di fuori della Repubblica di San Marino o di un Stato Associando, che siano di proprietà, per oltre il 50%, di un soggetto di cui all'allegato VI della Decisione;
- c) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, che agiscono per conto o sotto il controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF, di un soggetto rientrante in una delle categorie previste alle lettere a) e b) del presente comma.

Art. 8

(Chiusura delle sedi di negoziazione ai valori mobiliari con emittente pubblico)

1. È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nella Repubblica di San Marino per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50%.

Art. 9

(Blocco all'erogazione di nuovi finanziamenti)

1. È vietato a chiunque concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a contratti di finanziamento per l'erogazione di nuovo credito a persone giuridiche, o altre entità comunque

diverse dalle persone fisiche, di cui agli articoli da 4, 5, 6 e 7, eccetto nei casi in cui il nuovo credito abbia l'obiettivo specifico e documentato di fornire:

- a) finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra la Repubblica di San Marino, e qualsiasi altro Stato, comprese le spese per beni e servizi provenienti dal predetto altro Stato laddove necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione; oppure
- b) finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nella Repubblica di San Marino, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50% da un soggetto di cui all'allegato I della Decisione.

Art. 10

(Misure restrittive finanziarie per i titoli di Stato di nuova emissione)

- 1. È vietato a chiunque lo svolgimento, diretto o indiretto, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, di qualunque operazione (acquisto, vendita, permuta, dazione/assunzione in garanzia, assistenza all'emissione, ecc.) avente ad oggetto strumenti finanziari, di cui all'Allegato 2 della citata LISF, emessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge:
- a) dalla Russia e dal suo governo;
- b) dalla banca centrale russa o da una persona giuridica o altra entità od organismo che agisca per suo conto o sotto il suo controllo ai sensi dell'articolo 2 della LISF.

Art. 11

(Blocco all'assunzione di nuovi finanziamenti)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 10, è vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a contratti di finanziamento per l'erogazione di nuovo credito eccetto nei casi in cui il nuovo credito abbia l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra la Repubblica di San Marino e qualsiasi altro Stato, comprese le spese per beni e servizi provenienti dal predetto altro Stato laddove necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione.

Art. 12

(Blocco alle operazioni di gestione delle riserve e del patrimonio della banca centrale)

- 1. Sono vietate le operazioni relative alla gestione delle riserve e del patrimonio della banca centrale russa, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, o altra entità o organismo che agisca per suo conto o sotto il suo controllo, ai sensi dell'articolo 2 della LISF, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.
- 2. BCSM può autorizzare un'operazione purché strettamente necessaria a garantire la stabilità finanziaria della Repubblica di San Marino.

Art. 13

(Blocco all'assunzione di depositi oltre soglia)

- 1. È vietato accettare nuove somme in deposito, a vista o a termine, a prescindere dal tipo di rapporto su cui accedono (deposito a risparmio, certificato di deposito, deposito in conto corrente o di pagamento ecc.), da parte di:
- a) persone fisiche con cittadinanza russa o residenti nel territorio della Russia;
- b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti nel territorio della Russia;

qualora il totale dei depositi riconducibili al medesimo soggetto presso la medesima banca sia già di valore superiore a euro 100.000,00 o nei limiti in cui lo divenga per effetto del predetto nuovo deposito.

- 2. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione:
- a) nei confronti dei residenti in Russia che siano cittadini sammarinesi o di uno Stato Associando, nonché dei cittadini russi che siano residenti o titolari di un permesso di soggiorno nel territorio sammarinese o di uno Stato Associando;
- b) per i depositi necessari agli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Repubblica di San Marino e la Russia.
- 3. BCSM può autorizzare l'accettazione di nuovi depositi in deroga al comma 1 nei casi in cui accerti che tali depositi sono:
- a) necessari per soddisfare le esigenze di base dei soggetti di cui al comma 1 e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali, e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) necessari per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;
- c) necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
- d) necessari per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale;
- e) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali.
- 4. Le banche con sede nella Repubblica di San Marino forniscono a BCSM, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi di valore complessivamente superiore a euro 100.000,00 detenuti dai soggetti di cui al comma 1 e forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi, nelle modalità e forme disposte da BCSM ai sensi dell'articolo 41 della LISF.

Art. 14

(Blocco alla centralizzazione dei valori mobiliari)

- 1. Ai soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività riservata di cui alla lettera D-quater dell'Allegato 1 della LISF è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari, di cui alla lettera B dell'Allegato 2 della LISF, emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.
- 2. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti dei residenti in Russia che siano cittadini sammarinesi o di uno Stato Associando, nonché dei cittadini russi che siano residenti o titolari di un permesso di soggiorno nel territorio sammarinese o di uno Stato Associando.

Art. 15

(Blocco alla vendita di strumenti finanziari in euro)

- 1. È vietato a chiunque, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, vendere valori mobiliari denominati in euro o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.
- 2. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti dei residenti in Russia che siano cittadini sammarinesi o di uno Stato Associando, nonché dei cittadini russi che siano

residenti o titolari di un permesso di soggiorno nel territorio sammarinese o di uno Stato Associando.

Art. 16

(Blocco ai servizi specializzati di messaggistica finanziaria)

1. È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato VIII della Decisione o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un'entità elencata nel medesimo allegato VIII.

Art. 17

(Blocco al trasferimento di banconote in euro)

- 1. È vietato a chiunque, anche nell'esercizio delle attività di gestore professionale del contante di cui alla Legge 29 luglio 2013 n. 101 e successive modifiche, vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo residente o stabilito in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in territorio russo.
- 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:
- a) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in territorio russo o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o
- b) scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

Art. 18

(Blocco ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi strumentali a settori strategici)

- 1. È vietato a chiunque, anche nell'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, fornire, direttamente o indirettamente:
- finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazioni o garanzia del credito all'esportazione;
- assicurazioni e riassicurazioni per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o per la fornitura di relativa assistenza tecnica;
- servizi di intermediazione o altri servizi,
- a qualsiasi persona, fisica o giuridica, entità, ente od organismo residente o stabilito in Russia o per l'uso in territorio russo, in uno dei seguenti settori o categorie merceologiche:
- a) attività militari, armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, ivi compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, secondo l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 17 marzo 2014 (PESC 2014/C 107/01);
- b) beni e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) 2021/821;
- beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, così come descritti nell'allegato VII del Regolamento;
- d) beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio, così come descritti nell'allegato X del Regolamento;

- e) beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, così come descritti nell'allegato XI del Regolamento;
- f) beni e tecnologie per la navigazione marittima o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa, così come descritti nell'allegato XVI del Regolamento.
- 2. Relativamente alle lettere b), c) ed f) di cui al comma 1, fanno eccezione i casi in cui i beni o le tecnologie abbiano una delle seguenti destinazioni, utenti od usi non militari:
- a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
- b) usi medici o farmaceutici;
- c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
- d) aggiornamenti del software;
- e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
- f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone e delle entità in Russia, esclusi il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo:
- g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Art. 19

(Blocco ai finanziamenti pubblici)

1. Salvo quando finalizzati per gli scambi di prodotti alimentari e per scopi agricoli, medici o umanitari, l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino e BCSM non erogano finanziamenti o assistenza finanziaria, ivi incluso il rilascio di garanzie ed ogni forma di agevolazione, per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale Paese.

Art. 20

(Misure restrittive finanziarie verso Fondo russo per investimenti diretti)

1. È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

Art. 21

(Esclusione di responsabilità)

- 1. Il rifiuto di eseguire le operazioni e i servizi descritti agli articoli precedenti, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente decreto legge, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi amministratori o dipendenti, a meno che non si dimostri che la mancata esecuzione sia dovuta a negligenza.
- 2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, non avevano fondato motivo di sospettare, o non sospettavano che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente decreto legge.

Art. 22

(Effetti delle misure restrittive sui contratti e transazioni)

- 1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente decreto legge, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
- a) persone giuridiche, entità od organismi individuati nel Regolamento UE all'interno degli elenchi di cui agli allegati III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV o XV o di cui alle seguenti disposizioni del Regolamento:
- articolo 5, lettere b) e c) dei paragrafi 1, 2 e 4 e lettere c) e d) del paragrafo 4;
- articolo 5 bis, lettere a), b) o c);
- articolo 5 nonies,
- b) qualsiasi altra persona, fisica o giuridica, entità od organismo russo;
- c) qualsiasi persona, fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di uno dei soggetti di cui alla lettere a) o b) del presente comma.
- 2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è precluso dal comma 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.
- 3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto dei soggetti di cui al comma 1 all'accertamento giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente decreto legge.

Art. 23

(Divieto di elusione)

1. È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi lo scopo o l'effetto di eludere i divieti del presente decreto - legge, anche agendo in sostituzione dei soggetti destinatari delle misure sanzionatorie qui introdotte o comunque agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni o deroghe qui previste.

TITOLO III DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 24

(Coordinamento con Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche)

- 1. Ai fini del presente decreto legge, BCSM può partecipare alle riunioni del CMR a cui è convocata, in persona del Direttore Generale o di chi da questi delegato, il quale interviene in esecuzione delle delibere del Coordinamento della Vigilanza di cui all'articolo 15 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.
- 2. Per le informazioni fornite da BCSM al CMR ai fini del presente decreto legge non trova applicazione il segreto d'ufficio di cui all'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.

Art. 25

(Coordinamento con Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche)

1. Ai fini del presente decreto - legge, la BCSM dispone dei medesimi poteri di vigilanza informativa ed ispettiva di cui agli articoli 41, 42 e 43-*bis* della LISF.

2. Per le informazioni fornite a BCSM e al CMR ai fini del presente decreto - legge non trova applicazione il segreto bancario di cui all'articolo 36 della LISF.

Art. 26

(Coordinamento con Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche)

1. In caso di violazioni alle disposizioni di cui al presente decreto - legge imputabili ai soggetti di cui all'articolo 22 del Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche, la procedura sanzionatoria è disciplinata dall'articolo 23 del decreto medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 aprile 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Oscar Mina – Paolo Rondelli

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Elena Tonnini